

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA
E PESCA



(In attuazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

MISURA 4

Investimenti in immobilizzazioni materiali

SOTTOMISURA 4.3

***Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura***

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1

***Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di
abbeveraggio***

Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio"

INDICE

PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Obiettivi e finalità

Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Articolo 5 – Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese

Articolo 6 – Agevolazioni previste

Articolo 7 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

Articolo 8 – Documentazione

Articolo 9 – Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno

Articolo 10 – Criteri di selezione

Articolo 11 – Dotazione finanziaria del bando

Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Articolo 13 – Provvedimenti di concessione

Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 16 – Varianti ed adeguamenti tecnici

Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento

Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Articolo 20 – Controlli in loco

Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Articolo 22 – Stabilità delle operazioni

Articolo 23 – Controlli ex post

Articolo 24 – Altre disposizioni

Articolo 25 – Disposizioni generali

PREMESSA

Il presente bando pubblico, nell'ambito della Misura 4 *“Investimenti in immobilizzazioni materiali”*- Sottomisura 4.3 *“Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”* - Tipologia di operazione 4.3.1. *“Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio”* attiva l'Intervento 4.3.1.3. *“Punti di abbeveraggio”*.

ARTICOLO 1

Definizioni

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità

La sottomisura introduce un sistema di sostegno per investimenti e interventi a favore del miglioramento e per il potenziamento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole al fine di rendere più competitivi i settori interessati.

La sottomisura concorre alla realizzazione dell'obiettivo stabilito con la priorità P2 *“Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”* nell'intento di *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole ed incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”* così come previsto nella Focus area 2A in cui si colloca.

Attraverso gli interventi previsti nella sottomisura si mira al soddisfacimento del fabbisogno specifico F9 *“Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e della innovazione”* e dell'obiettivo trasversale *“Innovazione”*.

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del presente bando è rappresentato dall'intero territorio regionale del Lazio. Gli investimenti dovranno essere ubicati nelle aree rurali di suddetto territorio classificate secondo il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 in:

Zona A: Poli urbani;

Zona B: Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata;

Zona C: Aree rurali intermedie;

Zona D: Aree con problemi complessivi di sviluppo.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando:

Soggetti pubblici

- Comuni e loro unioni;
- Comunità Montane;
- Enti che gestiscono terreni di uso collettivo (Università Agrarie, ASBUC - Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico, Comunanze Agrarie);

Soggetti privati

- Associazioni di agricoltori che realizzano investimenti collettivi nella tipologia di operazione 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni". Gli investimenti collettivi di cui alla tipologia di operazione 4.1.1 devono risultare ammissibili al momento della presentazione della domanda di sostegno o acquisire tale requisito entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale, che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento.

ARTICOLO 5

Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese

Sono eleggibili esclusivamente gli interventi ricadenti in aree agricole come definite dai Piani regolatori generali dei Comuni del Lazio.

Gli interventi per la realizzazione e il ripristino di fontanili per il bestiame sono ritenuti ammissibili a contributo se sono potenzialmente a servizio di più aziende agricole zootecniche che abbiano almeno un appezzamento adibito a pascolo nel raggio non superiore a 3 Km dal fontanile stesso.

Gli interventi per la realizzazione e il ripristino di fontanili sono ammissibili esclusivamente in presenza di una fonte di approvvigionamento idrica e della relativa Licenza per attingimento di acque pubbliche di cui alla L.R. n. 53/1998 art. 9.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto della normativa e delle disposizioni nazionali sull'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Sono ammesse le seguenti voci di spesa:

per la realizzazione ex-novo dei fontanili

- lavori necessari per la costruzione;
- opere di captazione delle acque;
- opere di collegamento alla fonte idrica per una lunghezza massima di 200 metri lineari

per il ripristino dei fontanili esistenti

- lavori di adeguamento, ristrutturazione e recupero;
- opere di captazione;
- opere di collegamento alla fonte idrica per una lunghezza massima di 200 metri lineari;

Si fa presente che è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento riportati nei prezziari regionali.

Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezziari, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione

tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica, redatta da un tecnico abilitato, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Spese generali e IVA

Le spese generali, quali onorari di professionisti regolarmente iscritti ai relativi ordini professionali, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, nonché le spese per la pubblicazione dei bandi di gara, sono ammissibili, nel limite massimo del 12% della spesa sostenuta ammissibile e se direttamente connesse all'iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, secondo quanto previsto nella Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative".

Per i soggetti pubblici le spese generali devono essere riportate in dettaglio e determinate conformemente alla normativa dei pubblici appalti.

Per i soggetti privati le spese generali devono essere riportate in dettaglio e determinate conformemente a quanto previsto dalla Determinazione n. G03831 del 15/04/2016.

L'IVA è ammissibile come spesa solo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche nel caso in cui non sia effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

Per quanto riguarda la decorrenza dell'ammissibilità delle spese si applicano le disposizioni previste all'articolo 30 della DGR 147/2016 e s.m.i.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione. Pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a sostegno nell'ambito del presente bando, i contributi in natura, le opere di manutenzione ordinaria dei fontanili e quant'altro non ricompreso nelle spese ammissibili.

ARTICOLO 6

Agevolazioni previste

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Intensità della spesa pubblica:

L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile per i beneficiari pubblici e nella misura dell'80% per i beneficiari privati.

Massimali:

E' fissato un massimale del costo totale dell'investimento ammissibile pari ad Euro 200.000,00 comprensivo dell'IVA.

Per i beneficiari privati il massimale è di € 200.000,00 in applicazione del regime "de minimis", ai sensi del Reg. (UE) N. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

ARTICOLO 7

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda di sostegno, debbono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- essere proprietario o aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'intervento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di aiuto, pari ad almeno 7 anni;
- allegare alla domanda i documenti richiesti all'articolo 8;
- raggiungere un punteggio minimo di 20 punti con almeno due dei criteri di selezione di cui all'articolo 10 del presente bando;
- dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-economico;
- presentare un progetto relativo a un unico fontanile che serva almeno due appezzamenti adibiti a pascolo o un progetto di più fontanili a condizione che ogni fontanile serva almeno due appezzamenti;

- dimostrare l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato, al momento della presentazione della domanda di sostegno o acquisire tale requisito entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale, che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinata alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità e all'esito positivo dell'istruttoria regionale.

Il progetto è ritenuto cantierabile quando sia stato acquisito ogni permesso, parere, autorizzazione o nulla osta previsto dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori e, in conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 sia corredato dai pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale ultima condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente.

Nel caso di ente pubblico o soggetto privato di cui gli enti pubblici detengono il controllo, per gli acquisti di beni e servizi deve essere compilata e allegata alla domanda di sostegno la checklist "procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di sostegno" secondo il modello scaricabile dal sito internet

http://lazioeuropa.it/files/170725/agea_checklist_appalti_rev_luglio_2016_autovalutazione_d_sostegno.pdf

Costituisce ulteriore condizione di ammissibilità:

- **per le associazioni di agricoltori** non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.
- **per gli altri beneficiari** non essere in situazioni di dissesto finanziario o in caso contrario che sia stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Tutte le condizioni elencate nel presente articolo devono essere soddisfatte all'atto di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenute fino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la decadenza della domanda.

Impegni e obblighi ex post

Per gli obblighi e gli impegni ex-post, successivi al pagamento del saldo finale, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 36 dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 e s.m.i. richiamate nel successivo articolo 22 del presente bando pubblico.

ARTICOLO 8

Documentazione

Al momento della presentazione della domanda di sostegno il progetto può essere presentato allo stato di immediata cantierabilità o può acquisire tale requisito entro 90 giorni dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento.

Pertanto nel caso in cui il progetto sia immediatamente cantierabile, a corredo della domanda di sostegno dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1. il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2. i verbali di verifica, validazione ed eseguibilità ai sensi del D.Lgs 50/2016;
3. l'analisi della congruità delle voci di spesa, comprese le spese generali, determinate conformemente alla normativa dei pubblici appalti;
4. il piano di manutenzione dell'opera;
5. il materiale fotografico dell'area di intervento con i relativi punti di fuoco;
6. ogni altra documentazione tecnica utile e necessaria per la definizione tecnico progettuale delle opere;
7. la delibera dell'Organo competente con la quale:
 - ♦ si approva l'iniziativa, il suo costo complessivo, si dà mandato al Legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento;
 - ♦ si assume a carico dell'Ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli articoli 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
 - ♦ si individua il RUP, di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - ♦ si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
 - ♦ si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
 - ♦ si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;

- ♦ si dichiara che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
 - ♦ si dà atto del possesso dei requisiti richiesti, da specificare dettagliatamente;
 - ♦ si dichiara la stabilità finanziaria del beneficiario:
 - in caso di Ente, dichiarazione di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 - ♦ si dichiara che:
 - nel caso di Comuni, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
 - per gli Enti che gestiscono terreni di uso collettivo e per le Comunità montane, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente;
8. l'analisi dell'impatto socio-economico con descrizione del contesto agricolo e i dati delle aziende agricole, riportati nel prospetto seguente, che potenzialmente fruiscono del fontanile oggetto di finanziamento dettagliatamente elencati in tabella come da fac-simile di seguito riportato:

Dati aziende agricole				
RAGIONE SOCIALE	N. FASCICOLO AZIENDALE	FOGLIO CATASTALE	CONSISTENZA MEDIA AZIENDALE(*) N. UBA	N. APPEZZAMENTO PASCOLO

(*) consistenza di stalla media calcolata dalla consistenza riportata sul registro di stalla riferita ai tre anni precedenti la presentazione della domande di aiuto

9. la documentazione probante dalla quale si evince la presenza di sorgenti di acqua e/o di acquedotti rurali sul sito oggetto di intervento;
10. la dichiarazione del beneficiario attestante che i fontanili, oggetto di intervento, sono soggetti a pubblico utilizzo e ricadono nelle aree agricole definite dal Piano Regolatore generale del Comune;
11. la scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione riportata all'articolo 10 per dimostrare il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi;
12. Check-list "procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di sostegno".

Le Associazioni di agricoltori che realizzano investimenti collettivi, oltre alla documentazione di cui sopra, dovranno allegare i seguenti documenti:

- Atto costitutivo
- Statuto
- Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di titolarità di Partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio, all'INPS ed all'INAIL.
- Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di essere in regola relativamente agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL e di rispettare l'obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata e presentata alla Regione prima dell'autorizzazione di ogni forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo);
- Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio o documentazione equipollente.

Per le società di recente costituzione devono essere consegnati, al momento della presentazione della domanda di aiuto, i bilanci delle annualità disponibili. Il bilancio dell'ultimo anno deve essere consegnato prima dell'autorizzazione della prima forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo). I bilanci dovranno essere corredati dell'attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale.

Nel caso in cui il periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda sia superiore ai sei mesi, dovrà essere presentata anche la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;

In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Derghe sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto da una società di revisione dei bilanci, nel caso in cui l'impresa disponga di bilanci certificati ovvero dal presidente del collegio

sindacale, se presente nell'ambito degli organi societari, ovvero dal revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi. Le cooperative devono presentare il certificato di revisione.

Se, alla data di presentazione della domanda di sostegno non è disponibile tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'immediata cantierabilità, è possibile l'integrazione documentale successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e comunque entro i **90 (novanta) giorni** successivi alla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione mancante. Il termine dei **90 (novanta) giorni** può essere derogato al massimo per ulteriori **30 (trenta) giorni**, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, fermo restando che la richiesta di deroga dovrà essere adeguatamente motivata con istanza del richiedente e dovrà essere autorizzata dall'Area Decentrata Agricoltura (A.D.A.) competente per territorio.

Pertanto, nei casi in cui sia necessaria l'integrazione documentale successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda, nei termini sopra descritti, la presentazione della documentazione avviene in due fasi:

A. Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno;

B. Documentazione integrativa da presentare entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento.

A. Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

1. Relazione illustrativa contenente:

- a) l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento (allegando corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, dichiarazione di conformità e compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti);
- b) l'analisi dell'impatto socio-economico con descrizione del contesto agricolo e i dati delle aziende agricole, riportati nel prospetto seguente, che potenzialmente fruiscono del fontanile oggetto di finanziamento dettagliatamente elencati in tabella come da fac-simile di seguito riportato:

Dati aziende agricole				
RAGIONE SOCIALE	N. FASCICOLO AZIENDALE	FOGLIO CATASTALE	CONSISTENZA MEDIA AZIENDALE(*) N. UBA	N. APPEZZAMENTO PASCOLO

--	--	--	--	--

(*) consistenza di stalla media calcolata dalla consistenza riportata sul registro di stalla riferita ai tre anni precedenti la presentazione della domande di aiuto

- c) l'analisi che attesti che la scelta progettuale adottata è la migliore, dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie;
- d) la descrizione analitica dei vincoli esistenti (ambientali, storici, archeologici, paesaggistici, ecc.) e dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, necessari a far divenire l'iniziativa progettuale progetto esecutivo ed immediatamente cantierabile;
- e) la specificazione dell'eventuale utilizzo di collante certificato con requisiti di atossicità.

2. Documentazione tecnica:

- a. l'elaborato grafico quotato con le relative sezioni inerente il tratto di strada oggetto di finanziamento comprensivo delle opere di regimazione delle acque;
- b. il quadro economico comprensivo di computo metrico estimativo;
- c. l'analisi della congruità delle voci di spesa, comprese le spese generali, determinate conformemente alla normativa dei pubblici appalti;
- d. il cronoprogramma dell'iniziativa progettuale proposta;
- e. il materiale fotografico dell'area di intervento con i relativi punti di fuoco.

3. Deliberazione dell'organo competente con la quale:

- ♦ si approva l'iniziativa progettuale ed il relativo costo;
- ♦ si assume a carico dell'Ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli articolo 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
- ♦ si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
- ♦ si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di aiuto, pari ad almeno 7 anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
- ♦ si dichiara che per gli interventi previsti nell'iniziativa progettuale, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;

- ♦ si dichiara che gli interventi non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
 - ♦ si dà atto del possesso dei requisiti richiesti, da specificare dettagliatamente;
 - ♦ si dichiara la stabilità finanziaria del beneficiario:
 - in caso di Ente, dichiarazione di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 - ♦ si dichiara che:
 - nel caso di Comuni, l'opera è o sarà inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
 - per gli Enti che gestiscono terreni di uso collettivo e per le Comunità montane, l'opera è o sarà inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente;
4. Documentazione probante dalla quale si evince la presenza di sorgenti di acqua , pozzi e/o di acquedotti rurali sul sito oggetto di intervento;
 5. Licenza per attingimento di acque pubbliche di cui alla L.R. n. 53/1998 art. 9;
 6. Dichiarazione del beneficiario attestante che i fontanili oggetto di intervento, sono soggetti a pubblico utilizzo e ricadono nelle aree agricole definite dal Piano Regolatore generale del Comune;
 7. Scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione riportata all'articolo 10 per dimostrare il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi;

Le Associazioni di agricoltori, oltre alla documentazione di cui sopra, dovranno allegare i seguenti documenti:

- Atto costitutivo
- Statuto
- Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di titolarità di Partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio, all'INPS ed all'INAIL
- Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di essere in regola relativamente agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL e di rispettare l'obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata e presentata alla Regione prima dell'autorizzazione di ogni forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo);

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis», di cui al del Reg. (UE) N. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

- Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio o documentazione equipollente.

Per le società di recente costituzione devono essere consegnati, al momento della presentazione della domanda di aiuto, i bilanci delle annualità disponibili. Il bilancio dell'ultimo anno deve essere consegnato prima dell'autorizzazione della prima forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo). I bilanci dovranno essere corredati dell'attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale.

Nel caso in cui il periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda sia superiore ai sei mesi, dovrà essere presentata anche la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Deroche sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto da una società di revisione dei bilanci, nel caso in cui l'impresa disponga di bilanci certificati ovvero dal presidente del collegio sindacale, se presente nell'ambito degli organi societari, ovvero dal revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi. Le cooperative devono presentare il certificato di revisione.

B. Documentazione da presentare entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento:

1. il progetto esecutivo, redatto ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo all'iniziativa progettuale presentata al momento della domanda di sostegno corredato di tutte le autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'opera;

2. i verbali di verifica, validazione ed eseguibilità ai sensi del D.Lgs 50/2016;

3. il provvedimento dell'Organo competente con il quale:

- ♦ si approva il progetto esecutivo inerente l'iniziativa progettuale presentata a corredo della domanda di sostegno, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dei lavori;
- ♦ si assume a carico dell'Ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli articolo 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
- ♦ si individua il RUP, di cui all'articolo 31 del D.lgs. 50/2016;
- ♦ si dichiara che:
 - nel caso di Comuni, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
 - per gli Enti che gestiscono terreni di uso collettivo e per le Comunità montane, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente;

L'importo totale, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo non può superare quello risultante dalla documentazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno relativa al progetto non immediatamente cantierabile.

Altre disposizioni

Tutta la documentazione inerente l'iniziativa progettuale, qualora non redatta dall'ufficio tecnico dell'ente beneficiario deve essere sottoscritta da professionisti regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale competente per materia.

L'amministrazione regionale si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti od integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni o rettifiche, la domanda sarà considerata rinunciata.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando.

ARTICOLO 9

Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro il 31 gennaio 2018.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

E' necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti i dati necessari alla compilazione della domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l'alterazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda in proprio.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno così informatizzata deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO

EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all’indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

Nell’ambito della compilazione on-line della domanda di sostegno si deve selezionare l’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.

La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell’OTP utilizzando l’apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “sistema informativo”.

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 8, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

L’ulteriore documentazione da integrare alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l’onere di custodire l’originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l’Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Ai sensi e per l’effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell’articolo 27 di cui alle “*Linee di indirizzo per*

la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali” approvato con DGR n.147 del 5 aprile 2016 e s.m.i..

ARTICOLO 10

Criteri di selezione

Ai fini della individuazione dei punteggi attribuibili alle singole domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione, sui quali il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio ha espresso il proprio parere favorevole e le modalità per l’attribuzione dei punteggi stessi.

Le domande di sostegno ritenute ammissibili al finanziamento, concorreranno a formare un’unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie, con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
PRIORITA' RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO	Ambiti territoriali su cui sono localizzate più aziende agricole, ambiti territoriali con una più forte "connessione con l'attività agricola".	4.3.1(3).Aa	Ambiti territoriali caratterizzati da una forte connessione con l'attività agricola in termini di consistenza aziendale zootecnica da 10 a 20 UBA. Le aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.	15	60	60
		4.3.1(3).Ab	Ambiti territoriali caratterizzati da una forte connessione con l'attività agricola in termini di consistenza aziendale zootecnica da 21 a 30 UBA. Le aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.	30		
		4.3.1(3).Ac	Ambiti territoriali caratterizzati da una forte connessione con l'attività agricola in termini di consistenza aziendale zootecnica da 31 a 40 UBA. Le aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.	45		

		4.3.1(3).Ad	Ambiti territoriali caratterizzati da una forte connessione con l'attività agricola in termini di consistenza aziendale zootecnica oltre 40 UBA. Le aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.	60		
PRIORITA' TERRITORIALI	Interventi localizzati nelle aree che saranno qualificate come aree rurali con problemi complessivi di sviluppo, ambiti territoriali rurali e montani caratterizzati da maggiori difficoltà di sviluppo (aree D).	4.3.1(3).Ba	Interventi ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale o in zona montana secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale.	30	30	30
		4.3.1(3).Bb	Interventi ricadenti in aree C secondo la classificazione regionale.	20		
PRIORITA' RELATIVE AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE	Priorità a progetti innovativi, che garantiscono il miglior approccio alla tutela dell'ambiente e al contrasto ai cambiamenti climatici.	4.3.1(3).C	Progetti che garantiscono la tutela ambientale e la mitigazione dei cambiamenti climatici. La priorità è attribuita ai progetti che prevedono nelle pareti e nei muretti di contenimento delle vasche opportuni spazi non cementati e l'utilizzo di collante che ottemperi a requisiti di atossicità per la riparazione delle lesioni e l'impermeabilizzazione del fontanile.	10	10	10
Punteggio massimo ottenibile					100	100
Punteggio minimo: 20 da ottenere con almeno 2 criteri, riconducibili a tipologie di priorità diverse.						

CASI DI EX-EQUO: in caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno.

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale. , secondo le modalità di seguito indicate per ciascun criterio:

- Per i criteri 4.3.1(3)Aa , la priorità è attribuita agli ambiti territoriali con la presenza di aziende con una consistenza aziendale zootecnica da 10 a 20 UBA. Le stesse aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.

- Per il criterio 4.3.1.(3)Ab la priorità è attribuita agli ambiti territoriali con la presenza di aziende con una consistenza aziendale zootecnica da 21 a 30 UBA. Le stesse aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.
- Per il criterio 4.3.1.(3)Ac la priorità è attribuita agli ambiti territoriali con la presenza di aziende con una consistenza aziendale zootecnica da 31 a 40 UBA. Le stesse aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.
- Per il criterio 4.3.1.(3)Ad la priorità è attribuita agli ambiti territoriali con la presenza di aziende con una consistenza aziendale zootecnica oltre 40 UBA. Le stesse aziende devono disporre di almeno un appezzamento adibito a pascolo distante dal fontanile per un raggio non superiore a 3 Km.

Il punteggio per i criteri 4.3.1.(3)Aa, 4.3.1.(3)Ab, 4.3.1.(3)Ac e 4.3.1.(3)Ad, è calcolato facendo la media delle consistenze aziendali zootecniche, espresse in UBA, delle aziende aventi più di 10 UBA riportate nel prospetto di cui all'art. 8.

Esempi:

- *ambito territoriale con la presenza di due aziende zootecniche con consistenza aziendale di 10 UBA ciascuna $(10+10)/2 = 10$ il punteggio da attribuire è pari a 15 punti.*
- *ambito territoriale con la presenza di 3 aziende con consistenza zootecnica aziendale di 10 UBA, 25 UBA e 40UBA $(10+25+40)/3 = 25$ il punteggio da attribuire è pari a 30 punti.*
- Per il criterio 4.3.1.(3) Ba si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza: (maggiore del 50%) in area D o in zona montana. Per zone montane si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3.
- Per il criterio 4.3.1.(3) Bb l'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza: (maggiore del 50%) in area C.
- Per il criterio 4.3.1.(3) C la priorità è attribuita nel caso in cui i progetti prevedono nelle pareti e nei muretti di contenimento delle vasche opportuni spazi non cementati e l'utilizzo di collante con requisiti di atossicità per la riparazione delle lesioni e l'impermealizzazione del fontanile. Al fine della dimostrazione di tale utilizzo nella relazione tecnica deve essere espressamente indicato che trattasi di collante certificato con requisiti di atossicità.

La priorità prevista nei criteri di selezione ed il relativo punteggio saranno riconosciuti al beneficiario esclusivamente nei casi in cui sia prodotta la documentazione richiesta per ciascun criterio e necessaria ai fini della verificabilità e controllabilità.

Sono ritenuti ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere con almeno n. 2 criteri di selezione.

ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 1.000.000,00.

L'Amministrazione potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento delle domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della Misura e del P.S.R. Lazio, come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive s.m.i. .

Entro i **15 (quindici) giorni** successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area della competente Direzione Regionale predispone l'elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) con indicazione dell'ADA competente per l'istruttoria amministrativa.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è individuato un **responsabile del procedimento amministrativo**, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica della domanda, per una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità

delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate dal presente bando per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'intervento.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 7 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente bando;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;

- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'art. 10 del presente bando pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10bis della L 241/90 e s.m.i. l'A.D.A. competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L 241/90 e s.m.i. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il dirigente dell'A.D.A. competente dovrà provvedere alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte e fornendo indicazioni per la proposizione, in unico grado, al dirigente sovraordinato per il ricorso gerarchico per motivi di legittimità o di merito.

Il ricorso può essere proposto entro **30 (trenta) giorni** dalla notifica dell'atto tramite PEC.

Ai fini dell'istruttoria del ricorso, il dirigente adito acquisisce tutti gli atti relativi al provvedimento impugnato e dispone i necessari accertamenti con la possibilità di audizione dei soggetti interessati. In tale fase, il medesimo dirigente può disporre, anche su richiesta del ricorrente, la sospensione dell'atto impugnato, in via cautelare, qualora sussistano gravi motivi.

La decisione del ricorso è adottata con decreto del dirigente adito e deve essere assunta entro **90 (novanta) giorni** dalla proposizione. Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente tipologia di operazione è attivato un sistema di supervisione.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza, ciascuna A.D.A., provvederà, comunque entro i **sei mesi** successivi all'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concedibile, dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e dello stato di cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammesse con indicazione dei motivi di esclusione.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

Per il presente bando pubblico è prevista una graduatoria unica di ammissibilità formulata su base regionale in funzione dei punteggi, attribuiti attraverso i “criteri di selezione” di cui all’Articolo 10 e sino alla concorrenza delle risorse stanziare per l’attuazione del presente bando.

Nel caso in cui le domande di sostegno presentate prevedano un importo complessivo del contributo richiesto inferiore allo stanziamento del bando pubblico, la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca può procedere al finanziamento delle domande ammissibili senza che sia necessario predisporre la graduatoria di ammissibilità.

Qualora invece lo stanziamento non sia sufficiente, la stessa Direzione Regionale provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e finanziabili e di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse con espressa indicazione dei progetti immediatamente cantierabili e non immediatamente cantierabili e contestualmente provvederà a predisporre l’elenco dei progetti non ammessi, con espressa indicazione della motivazione che comporta la non ammissibilità.

La graduatoria finale e l’elenco delle domande non ammesse saranno approvati con determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

A ciascun beneficiario dell’elenco delle domande ammissibili a finanziamento relative a progetti immediatamente cantierabili verrà comunicato, tramite PEC, l’esito istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del provvedimento di concessione.

A ciascun beneficiario dell’elenco delle domande ammissibili a finanziamento relative a progetti non immediatamente cantierabili, verrà comunicato, tramite PEC, l’esito istruttorio, in conformità del quale dovrà essere redatto il progetto esecutivo.

Per le domande di sostegno ammissibili e finanziabili, qualora relative a progetti non immediatamente cantierabili, la formale concessione del contributo e l’adozione del relativo provvedimento di concessione, saranno subordinati:

- all’acquisizione della documentazione prevista all’articolo 8 lettera B del presente bando, entro e non oltre **90 (novanta) giorni** dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento;
- all’esito positivo dell’istruttoria regionale sui progetti esecutivi.

Completate le istruttorie relative alle integrazioni documentali per la dimostrazione della cantierabilità ciascuna A.D.A., provvederà a:

- trasmettere, all'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concedibile;
- trasmettere ai beneficiari, tramite PEC, l'esito istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del provvedimento di concessione.

A seguito di eventuali rinunce o decadenze dei progetti ammissibili e finanziabili, di cui alla determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento, le risorse disponibili saranno utilizzate per il finanziamento delle domande collocate in graduatoria sotto la voce "domande ammissibili ma non finanziabili per carenze di fondi", qualora le risorse consentano la copertura finanziaria dell'intero importo di ogni singola domanda utilmente collocata in graduatoria e fino al completo assorbimento delle risorse resesi disponibili.

Ai beneficiari "ammissibili ma non finanziabili per carenze di fondi" utilmente collocati in graduatoria, secondo le modalità di cui sopra, verrà comunicata tramite PEC l'ammissibilità a finanziamento della domanda e qualora il progetto non sia immediatamente cantierabile nella comunicazione sarà specificato il termine massimo di 90 giorni a decorrere dalla data di notifica della comunicazione stessa, entro il quale il beneficiario dovrà fornire all'ADA competente la documentazione di cui all'articolo 8 lettera B del presente bando.

La formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento di concessione, saranno subordinati all'acquisizione della documentazione prevista all'articolo 8 lettera B del presente bando, entro e non oltre **90 (novanta) giorni** dalla notifica della comunicazione di cui sopra, e all'esito positivo dell'istruttoria regionale sui progetti esecutivi.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità delle domande di sostegno, le A.D.A., per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera e

saldo finale;

- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal procedimento istruttorio ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC entro **30 (trenta) giorni** dalla data di adozione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento, o entro i **30 (trenta) giorni** successivi alla scadenza dell'eventuale periodo concesso per l'acquisizione della documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all'A.D.A. competente tramite PEC entro **30 (trenta) giorni** dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate entro i **30 (trenta) giorni** successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori che dovrà essere trasmessa tramite PEC all'ufficio istruttore.

Gli interventi devono essere completati entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Qualora per la realizzazione dell'intervento sia necessario procedere ad appalto, nel rispetto della normativa sui pubblici appalti, l'aggiudicazione definitiva dei lavori e la successiva consegna dovranno essere espletati entro **il termine di 90 (novanta) giorni** dalla data della delibera di accettazione del provvedimento di concessione.

Dalla data risultante dal verbale di consegna decorrerà il termine per l'ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere completati entro 12 mesi dalla data di consegna degli stessi escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato.

Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori che dovrà essere comunicata via PEC. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **60 (sessanta) giorni** continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Qualora a completamento degli interventi si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Disciplina delle proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate tempestivamente all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **30 (trenta) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del

beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L' A.D.A., a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori e in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a **365 (trecentosessantacinque) giorni**.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, sono disciplinate dall'articolo 33 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 16

Varianti ed adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle "varianti in corso d'opera" e gli "adeguamenti tecnici" si applicano le disposizioni recate dalla normativa sui pubblici appalti e dall'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste all'A.D.A. competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'A.D.A. competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante, la istruisce ed a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente o suo delegato, la decisione

adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **60 (sessanta) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

La variante è autorizzata qualora rientri nei casi previsti dalla normativa vigente e a condizione che il lotto realizzato sia funzionale e non comporti la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio assegnato.

Qualora l'intervento realizzato, a seguito di una variante, non sia un lotto funzionale o le varianti al progetto originario comportino la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Nel caso di ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono il controllo, per gli acquisti di beni e servizi deve essere compilata e allegata alla domanda di pagamento la check –list “Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di pagamento” secondo il modello scaricabile dal sito http://lazioeuropa.it/files/170725/agea_checklist_appalti_rev_luglio_2016_autovalutazione_d_pagamento.pdf

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 24.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

Anticipi

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e da un tecnico abilitato.

Nel caso in cui il beneficiario sia una autorità pubblica è ritenuto equivalente alla garanzia fideiussoria l'impegno scritto, secondo un modello predefinito dall'Organismo Pagatore, dell'Autorità stessa a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'anticipo.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo per gli interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici la domanda di anticipo deve essere corredata dal verbale di consegna dei lavori.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

Sono previste erogazioni parziali in acconto previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori a firma del Direttore lavori;
- copia delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) o altri documenti aventi forza probatoria;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;

- dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Saldi

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, all' A.D.A. competente la domanda di pagamento del saldo finale.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori, attestanti l'avvenuto pagamento, oppure, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della prevista documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i **60 (sessanta) giorni** continuativi e successivi alla conclusione dei lavori, per la cui data fa fede il certificato di fine lavori. Per gli enti pubblici tale termine decorre dalla data dell'atto di approvazione formale dello stato finale dei lavori.

Nel caso di acquisti, la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i dodici (12) mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il termine dei **60 (sessanta) giorni** dalla dichiarazione del fine lavori o dal provvedimento di approvazione da parte dell'organo competente della Stazione appaltante dello Stato finale dei lavori.

Si ribadisce che il mancato rispetto del termine sopraindicato, qualora non adeguatamente motivato, comporterà l'avvio delle procedure di verifica e la revoca totale del contributo.

L'A.D.A. competente provvede entro il termine massimo di **60 (sessanta) giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito “verbale di accertamento finale”, con le risultanze del controllo amministrativo o in loco, ed indicazione dell’importo dell’investimento ammissibile e del relativo contributo e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario.

Il verbale di accertamento finale dovrà essere sottoscritto dal beneficiario in sede di sopralluogo o restituito all’ufficio istruttore competente, debitamente firmato con eventuali osservazioni in merito, **entro 15 (quindici) giorni** dalla notifica.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti, corredata da tavole di progetto/cartografia relativa allo stato finale, rappresentativa di tutte le opere realizzate.
- elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell’operazione e il relativo controllo;
- copia dei documenti di spesa (fatture, buste paga, moduli per il versamento di imposte e oneri sociali,) e relativi documenti di pagamento;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati.
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell’investimento programmato.

Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone, per le cooperative e per gli enti pubblici, oltre alla sopra citata documentazione, dovrà pervenire apposito atto formale con il quale la stazione appaltante approva lo stato finale dei lavori ed il suo importo complessivo, con evidenziato il quadro economico finale comprensivo degli eventuali imprevisti, nonché delle spese tecniche.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, le modalità per la conservazione e la disponibilità dei documenti sono disciplinate dall’articolo 31 delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Parziale realizzazione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell’iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale, o che i lavori non realizzati abbiano comportato la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

Ai fini del presente bando, un lotto è considerato funzionale se gli interventi oggetto di finanziamento siano fruibili e siano stati effettivamente realizzati in una percentuale almeno pari al 55% della spesa ammissibile a finanziamento.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l’iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all’investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d’arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all’iniziativa progettuale originaria.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

In caso di beneficiari privati, qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 154.937,07 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di Gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.. L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore (AGEA) è inoltre subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul B.U.R.L., consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it>.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS".

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni, gli obblighi e gli adempimenti previsti nel presente bando pubblico, saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i. nonché quanto previsto con D.G.R. 133/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento".

ARTICOLO 22

Stabilità delle operazioni

Le opere finanziate sono vincolate per un periodo pari a 5 anni, sotto forma di vincolo di destinazione d'uso e sotto forma di impegno di manutenzione, a decorrere dalla data del pagamento del saldo finale.

La realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Interventi precedentemente finanziati con fondi pubblici non saranno ammessi ai benefici della presente sottomisura se al momento della presentazione della domanda di aiuto sussistono, sugli stessi interventi, vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione.

ARTICOLO 23

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni di cui all'articolo 71 del Regolamento UE 1303/2013 nonché quelli previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli

amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24

Altre disposizioni

1. Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

2. Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

3. Divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea;

Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

ARTICOLO 25

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. al documento *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”* adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
2. al documento *“Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”* adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
3. al documento relativo *“Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”* adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;
4. al documento relativo *“Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”* adottato con deliberazione n. 133 del 28 marzo 2017;
5. alle vigenti norme comunitarie, nazionali, regionali e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo Pagatore nel rispetto delle suddette norme comunitarie, nazionali e regionali.

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		Nata/o il	Nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza		Cap	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa	
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa Forma giuridica

Sede Legale	Comune	Cap	Via	n. Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA	

In relazione a quanto previsto dal **P.S.R. LAZIO 2014/2020 - Reg. UE 1305/2013:**

Bando pubblico	Misura 4	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL)
	Sottomisura 4.3		
	Tipologia di operazione 4.3.1		
	Intervento 4.3.1.3		
	Punti di abbeveraggio	Determinazione n..... del	n..... del
		Così come modificata con	
		Determinazione n..... del	n..... del
Così come modificata con			
Determinazione n..... del	n..... del		

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24.12.2013),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- Che l'**impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.
- Che l'**impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede Legale	Comune	Cap	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale			Partita IVA	

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede Legale	Comune	Cap	Via	n.	Prov.

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA

- Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Sezione B - Rispetto del massimale

- 1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;
- 2) **2.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni²;
- 2.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³:

(Aggiungere righe se necessario)

I	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ⁴	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁵	

² In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

³ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

⁴ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁵ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B)

2									
3									
							<i>Totale</i>		

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi**

Sezione D - condizioni di cumulo

- Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo o che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ⁶	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					<i>Ammissibile</i>	<i>Applicata</i>	
1							
2							
					<i>Totale</i>		

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

⁶ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato

- Che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

- Che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-**;

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è tenuto a sottoscrivere una **dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l’impresa perderebbe il diritto** non all’importo in eccedenza, ma **all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall’impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) *un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;*

- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende l'**anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *de minimis* nell'anno 2010 All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *de minimis* di 70.000 €. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *de minimis* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *de minimis* pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *de minimis* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *de minimis* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *de minimis* imputato al ramo ceduto.

Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti *de minimis* con altri aiuti di Stato e gli aiuti «*de minimis*» sono concessi per **specifici costi ammissibili, questi** possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «*de minimis*».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto de minimis sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto «*de minimis*» possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,

ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445h

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		Nata/o il	Nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	Cap	Via		n.	Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede Legale	Comune	Cap	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale			Partita IVA	

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente
(denominazione/ragione sociale, forma giuridica) in relazione a quanto previsto dal **P.S.R. LAZIO 2014/2020 - Reg. UE 1305/2013:**

Bando pubblico	Titolo: Misura 4		
	Sottomisura 4.3		
	Tipologia di operazione 4.3.1	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato sul BURL
	Intervento 4.3.1.3		
		Determinazione n..... del	n.....del
		Così come modificata con	
	Punti di abbeveraggio		
		Determinazione n..... del	n.....del
		Così come modificata con	
		Determinazione n..... del	n.....del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n./..... della Commissione del
....., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L/... del

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* agricoltura
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* pesca
- Regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHARA

- 1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*».

- 1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ¹	Intensità di aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo ²	
1							
2							
3							
<i>Totale</i>							

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

¹ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

² Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B)

Modello de minimis

Nota esplicativa per le Amministrazioni concedenti.

Il modello di dichiarazione «*de minimis*» che si propone è stato costruito sulla base delle indicazioni riportate nel regolamento **1407/2013/UE** e potrà essere utilizzato, *mutatis mutandis*, anche in applicazione dei regolamenti «*de minimis*» specifici per i settori agricoltura e pesca. Potrebbe altresì essere, con gli opportuni aggiustamenti, utilizzato come base per un modello in esecuzione al Reg. n. 360/2012 «*de minimis*» (SIEG), fermo restando che la Commissione europea ha informalmente precisato che la definizione di “impresa unica” fornita dal Reg. 1407/2013/UE/UE, in quanto introduce una semplificazione normativa, non deve essere estesa al Reg. 360/2012/UE, che continua invece a fare riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia (alla data del 3 giugno 2014, si è in attesa di ricevere chiarimenti applicativi di tale precisazione).

Al modello è allegata una nota di “istruzioni alla compilazione”, rivolto alle imprese beneficiarie dell’aiuto, che ne costituisce parte integrante (Allegato I). Anche le istruzioni sono costruite sulla base del regolamento 1407/2013/UE e dovranno essere adattate in caso di applicazione degli altri regolamenti de minimis.

La dichiarazione, presentata al momento della domanda di finanziamento, **dovrebbe essere confermata o modificata al momento della concessione dell’aiuto** per verificare se sono intervenute eventuali modifiche, e comunque **aggiornata in caso di modifiche sostanziali**.

Per la Sezione A “natura dell’impresa” si evidenzia che qualora l’impresa richiedente faccia parte di **un’impresa unica**, come definita all’art. 2(2) del regolamento 1407/2013/UE, dovrà allegare anche la dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante) (Allegato II).

Per la Sezione B “Rispetto del massimale”:

Si ricorda che per verificare il rispetto della soglia il De minimis si somma con tutti gli aiuti de minimis ricevuti dall’impresa nei tre anni, ma esclusivamente con questi.

Il triennio di riferimento dell’impresa richiedente il contributo deve essere applicato a tutte le imprese costituenti l’“impresa unica” anche qualora queste ultime si avvalgano di periodi differenti.

Il controllo del cumulo da parte dell’amministrazione concedente deve fermarsi ai confini dello Stato membro di appartenenza: fanno fede in tal caso sia la sede legale che l’unità operativa.

In riferimento alle vicende societarie di **scissione** si terrà conto degli aiuti attribuiti o assegnati all'impresa richiedente. Con riferimento alle vicende societarie di **fusione/acquisizione** di azienda nella sua interezza è necessario tener conto degli aiuti concessi a ciascuna impresa che ha partecipato alla fusione/acquisizione.

In caso di **trasferimento** di un ramo d'azienda, al fine di stabilire la corretta imputazione dell'aiuto *de minimis*, l'amministrazione applicherà il principio generale, cui il Regolamento s'ispira, secondo il quale il contributo segue il ramo d'azienda in relazione al quale è stato inizialmente concesso, a prescindere dalla natura della fattispecie circolatoria che successivamente ha determinato il trasferimento del ramo d'azienda.

Ai fini dell'individuazione del plafond di finanziamento ammissibile, l'impresa richiedente potrà dichiarare anche l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore.

Inoltre, la colonna relativa all'importo *de minimis* "di cui imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi" dovrà essere riportata solo nei bandi "misti" che si rivolgono a tutte le imprese a prescindere dal settore di pertinenza; invece, per gli avvisi "settoriali" che escludano a priori il settore trasporti, la colonna potrà essere omessa.

Mentre le sezioni A e B del modello sono standard, le sezioni C, D ed E sono facoltative e strettamente connesse ai contenuti dell'avviso. Di conseguenza anche le relative "istruzioni alla compilazione" (allegato I) andranno rese coerenti con il contenuto del modello.

L'amministrazione valuterà se richiedere tali informazioni alle imprese nella **dichiarazione sostitutiva o nella domanda di finanziamento.**

Per la Sezione C "settori in cui opera l'impresa":

Si suggerisce di specificare nel bando/avviso le attività e/o i settori economici ammissibili al finanziamento e:

- 1) indicare che sono finanziabili solo le imprese che operano esclusivamente nei settori ammessi, oppure
- 2) specificare che se l'impresa opera in più settori, **gli aiuti a titolo «de minimis» non dovranno finanziare attività escluse dal campo di applicazione dello stesso**, né finanziare, oltre i massimali pertinenti, le attività che possono beneficiare di un massimale inferiore. Per questo motivo l'impresa dovrà disporre di un sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi.

Ai fini del controllo, per questa seconda opzione l'amministrazione potrà valutare se, oltre le indicazioni così fornite nel bando/avviso, inserire nel modello anche la sezione C in cui l'impresa dichiara di possedere tale sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi o eventualmente far inserire tali informazioni nel modulo di richiesta del finanziamento.

Per la Sezione D "condizioni di cumulo":

L'amministrazione può scegliere di individuare o meno nell'avviso i costi ammissibili e 1) **esplicitare il divieto di cumulo** di questi con altri aiuti di Stato.

A tale proposito si segnala che ai sensi del DPR 196/2008, art.2(4): "Non sono ammissibili [ai fondi strutturali] le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario". Pertanto, per i fondi strutturali relativamente al periodo 2007-2013, si suggerisce di evitare le possibilità di cumulo tra fonti diverse di finanziamento sui medesimi costi ammissibili, chiarendolo esplicitamente nell'avviso/bando.

Questa situazione si verificherebbe anche qualora l'amministrazione scegliesse di **non individuare i costi ammissibili** nel proprio avviso/bando; in questo caso dovrà contestualmente chiarire che l'aiuto *de minimis* non è concedibile se l'impresa ha già ricevuto altri aiuti sullo stesso progetto.

- 2) **permettere le possibilità di cumulo** con altri aiuti di Stato, eventualmente anche concessi per gli stessi costi ammissibili entro i limiti previsti d regolamento.

In questo caso lo schema della dichiarazione *de minimis* dovrà contenere la Sezione D; il richiedente dovrà compilarla affinché l'amministrazione possa verificare che le intensità di aiuto previste negli altri strumenti di aiuto (esenzione o notifica) non siano superate.

Per la Sezione E “aiuti sotto forma di prestiti e garanzie”

Se l'Amministrazione concede aiuti «*de minimis*» sotto forma di **prestiti o di garanzie** l'avviso dovrebbe specificare che **non potranno essere ammesse al finanziamento le seguenti imprese:**

- imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
- grandi imprese che si trovano in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Solo in questo caso il modello dovrebbe contenere anche la sezione E

Precisazioni in merito all'Allegato II (dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere da parte delle imprese facenti parte dell'impresa unica).

Si ritiene che l'impresa richiedente non possa sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva attestante non solo i propri, ma anche gli aiuti de minimis ricevuti dalle imprese ad essa collegate ai sensi della definizione di impresa unica, in quanto la dichiarazione sostitutiva consente di attestare il proprio stato con riferimento a stati/situazioni altrui (ad es. dimensionale, con riferimento alla definizione di PMI) ma non fatti od operazioni altrui.

Inoltre, l'amministrazione concedente sarà sempre e comunque tenuta al controllo delle informazioni autocertificate dalle imprese: tale controllo può essere effettuato a campione solo in presenza delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; forme diverse esigono il controllo a tappeto sul 100% delle dichiarazioni.

Qualora l'amministrazione concedente effettui un controllo a campione su un'impresa richiedente A che ha dichiarato di essere impresa unica assieme alle imprese B e C, l'amministrazione sarà comunque tenuta a recuperare le informazioni sulle imprese B e C, che attraverso l'Allegato II sarebbero già a disposi